

**ALLEGATO 4 DELL'AVVISO
"SCHEMA DI CONVENZIONE"**

CONVENZIONE

TRA

PUGLIA SVILUPPO S.p.A., con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito "Puglia Sviluppo") per la quale interviene l'Avv. Sabino PERSICHELLA, nato a Bari il 27.03.1971, nella sua qualità di Amministratore Unico, munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma come conferiti dall'Assemblea del Socio unico del 16/12/2014;

E

(2) **BANCA [•]**, con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

Puglia Sviluppo e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come "Parti".

PREMESSO

- A) che la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l'accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.;
- B) che, in particolare, tali interventi vengono eseguiti mediante l'impiego delle risorse del "Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI", istituito con delibera della Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014, quale strumento di partecipazione al rischio di credito, attraverso il conferimento di una dotazione finanziaria, e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle *tranches junior* di portafogli segmentati di affidamenti;
- C) che la Delibera di Giunta Regionale n. 2063 del 27/11/2015 ha approvato l'introduzione dell'operatività del Fondo per il finanziamento del rischio nella forma del prestito con condivisione del rischio (cd. "*risk sharing loan*") al fine di agevolare l'erogazione di finanziamenti a favore di piccole imprese operanti in Puglia;
- D) che, in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole imprese operanti nella regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate;
- E) che in data [•], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico (d'ora in poi Avviso);
- F) che il Finanziatore ha presentato *Istanza di Partecipazione all'Avviso e Dichiarazioni a corredo*, superando la medesima selezione, giusta provvedimento _____;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – LEGGE APPLICABILE

2.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3 – DEFINIZIONI

3.1. Ai fini del presente Accordo, e in coerenza con l'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

Accordo Convenzionale: indica il presente accordo convenzionale.

Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica la comunicazione del Finanziatore, redatta secondo il modello allegato al presente Accordo sub D (*Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio*), che verrà inviata, entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*, a Puglia Sviluppo, ai sensi dell'articolo 5.1 del presente Accordo.

Conto Vincolato Puglia Sviluppo – Dotazione finanziaria: indica il conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo e da quest'ultima acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositata la dotazione finanziaria.

Dotazione finanziaria o Prestito con condivisione del rischio: prestito con condivisione del rischio di portafoglio che assume la forma di un fondo di credito costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma operativo e da un contributo dell'intermediario finanziario. Il prestito con condivisione del rischio (cd. *risk sharing loan*) è coerente con la disciplina del Regolamento (UE) n. 964/2014 (cd. *Off the shelf*).

Finanziamento in *default*: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa, sia qualificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle Imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e nella Offerta Economica/Proposta di Accordo di Portafoglio.

Fondo: indica lo strumento finanziario denominato "Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI", istituito con DGR 1788 del 06/08/2014.

Imprese in difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Istanza di partecipazione: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Puglia Sviluppo in data [•].

Perdita: in relazione a un Finanziamento in Default, la perdita stimata dalla Banca conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione a) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L'importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell'aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece escluse le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).

Periodo di *Ramp-Up*: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Portafoglio: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta economica sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa Istanza di partecipazione e riportata in allegato al presente Accordo sub B (*Proposta di Accordo di Portafoglio*).

Regolamento *de minimis*: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993 e ss.mm.ii.

Write-off: indica l'operazione contabile di cancellazione del credito.

ART. 4 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

- 4.1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Puglia Sviluppo e il Finanziatore, al fine di dare compimento all'intervento regionale di cui in premessa e, quindi, all'impiego in concreto delle risorse a valere sul Fondo, con la concessione di finanziamenti in favore delle PMI, costituenti il Portafoglio, secondo quanto previsto nell'Avviso,
- 4.2. L'intervento sarà attuato, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., attraverso il conferimento di una dotazione finanziaria in favore del Finanziatore, per una quota pari al 50% del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 50% dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato. La dotazione finanziaria sarà remunerata al tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,5 per cento.

ART. 5 – COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

- 5.1. Entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*, 31.12.2016, il Finanziatore dovrà completare la costituzione del portafoglio. Il Finanziatore si impegna a comunicare, entro Il Periodo di *Ramp-Up*, a Puglia Sviluppo, le informazioni relative al Portafoglio, inviando la relativa Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, secondo l'allegato D (*Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio*) al presente Accordo.
- 5.2. Il Finanziatore si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio e dichiara in questa sede che:
 - (a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all'Avviso;
 - (b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate nell'erogare i Finanziamenti;
 - (c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati.
- 5.3. Qualora il Finanziatore, entro il termine di cui al comma 5.1, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria.

ART. 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA

6.1 A seguito della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale, Puglia Sviluppo procede a trasferire in un'unica soluzione la Dotazione finanziaria sul Conto corrente denominato Puglia Sviluppo – Dotazione Finanziaria, acceso presso il Finanziatore.

ART. 7 - RESTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

7.1 La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.

7.2 A tal fine, sarà stornato dal c/c aperto presso il Finanziatore un importo pari al 50% della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti *in bonis* sottostanti, con contestuale accredito delle somme su apposito conto transitorio.

7.3 Le somme depositate su detto conto transitorio saranno trasferite a Puglia Sviluppo con frequenza semestrale. Il c/c transitorio è remunerato al tasso Euribor 6 mesi.

7.4 In caso di Default, sarà cura del Finanziatore avviare le procedure di recupero per l'intero ammontare della perdita. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico del Soggetto finanziatore.

7.5 In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero.

7.6 Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria (50%).

7.7 Il Finanziatore potrà decidere, senza preventiva autorizzazione di Puglia Sviluppo, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default.

7.8 Nei casi previsti al comma che precede, il Finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo.

7.9 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati a valere sulla Dotazione, Puglia Sviluppo S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme decurtate dalla medesima Dotazione.

7.10 In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, il Finanziatore sarà tenuto a restituire la dotazione finanziaria per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti.

7.11 Il comma 7.10 precedente non si applica alla cessioni effettuate ai sensi della Legge n. 130/99.

7.12 Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per progetti in favore di PMI, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio.

7.13 Come previsto nell'Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a "Puglia Sviluppo Fondo Dotazione finanziaria" maturano interessi in favore di Puglia Sviluppo, che verranno liquidati trimestralmente, almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,5 per cento.

TITOLO II: OBBLIGHI E ATTIVITÀ

ART. 8 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FINANZIATORE

8.1. Entro 10 giorni dal termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà inviare a Puglia Sviluppo un rapporto informativo che identifichi:

- le informazioni anagrafiche relative a ciascuna Piccola Impresa finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice, alle tipologie di operazioni finanziate come specificate all'Art. 5 dell'Avviso;
- i principali dati contabili delle PMI finanziate;
- Il gruppo di classi di merito creditizio attribuito alle piccole imprese al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;
- le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;
- i Finanziamenti rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o qualunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali Finanziamenti in *default*, nonché che dia atto della avvenuta liberazione delle eventuali Fideiussioni.

8.2. In relazione alla Proposta di Accordo di Portafoglio il Finanziatore dovrà:

- (a) prontamente informare Puglia Sviluppo di ogni inadempimento a tale Proposta di Accordo di Portafoglio, specificando anche la natura dell'inadempimento;
- (b) informare Puglia Sviluppo di ogni proposta di modifica della Proposta di Accordo di Portafoglio, al fine di richiedere il preventivo consenso a concludere tale modifica.

8.3. Il Finanziatore dovrà trasmettere le informative e le reportistiche qui previste in formato cartaceo e/o elettronico, secondo quanto richiesto da Puglia Sviluppo.

ART. 9 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ

9.1. Durante il Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà procedere ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità ed in particolare:

- (a) informativa generalizzata alle Imprese (circolari, newsletter, sito internet, convegni);
- (b) selezione di imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio;
- (c) contatto diretto con le imprese selezionate.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

10.1. Il Finanziatore è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Puglia Sviluppo per verificare l'esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'Avviso.

10.2. Puglia Sviluppo e/o la Regione Puglia svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Finanziatore in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti.

ART. 11 - STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE

11.1. Per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e da qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, il Finanziatore provvede con strutture e risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell'esercizio delle attività di cui all'Avviso e al presente Accordo, il Finanziatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dal presente Accordo e comunque dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa.

ART. 12 – DURATA

12.1. Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 31/12/2025.

12.2. Se, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti *in default*, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle relative procedure di recupero, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero.

ART. 13 – RISOLUZIONE

13.1. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Puglia Sviluppo potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (a) sopravvenuta insussistenza da parte del Finanziatore dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;
- (b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 del presente Accordo;
- (c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore;
- (d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
- (e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo;
- f) inosservanza del Codice Etico di Puglia Sviluppo.

La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Puglia Sviluppo al Finanziatore mediante lettera raccomandata a.r. e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

13.2. In qualsiasi caso di risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i Finanziamenti *in default* alla data di risoluzione e sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12.2 del presente Accordo.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

14.1 Il Finanziatore solleva Puglia Sviluppo da ogni responsabilità e terrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessi e/o derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, da parte del Finanziatore, e

dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Finanziatore sarà l'unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Finanziatore (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi del presente Accordo.

ART. 15 - REGIME DEGLI AIUTI E DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO

15.1 L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina vigente al momento della concessione dell'aiuto, come previsto dall'Appendice all'Avviso ed è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento regionale 15/2014, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).

ART. 16 CUMULO

16.1. L'importo complessivo degli aiuti concessi alle imprese ai sensi dell'Avviso (aiuti de minimis) possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento regionale 15/2014, ovvero a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino l'importo di € 200.000. Gli aiuti, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione fino a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

16.2. Gli aiuti di cui all'Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

17.1. Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

- (i) se a Puglia Sviluppo: [•];
- (ii) se al Finanziatore: [•].

ART. 18- RISERVATEZZA

18.1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo.

18.2. Le Parti si danno reciprocamente atto:

- (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;

(ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico – Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 19 – VARIE

- 19.1. Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.
- 19.2. Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.
- 19.3. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.
- 19.4. E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.
- 19.5. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 20 CODICE ETICO

- 20.1. Il Finanziatore si obbliga a operare l'attività, oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da PUGLIA SVILUPPO che dichiara di conoscere e accettare per averne preso visione sul sito internet www.pugliasviluppo.eu. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà a PUGLIA SVILUPPO di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 21 GERARCHIA DELLE FONTI

- 21.1. In caso di contrasto, prevarranno le norme dell'Avviso e dei relativi allegati.

ART. 22 - TASSE, COSTI E SPESE

- 22.1. Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo o comunque connessi all'esecuzione dello stesso, sono a carico del Finanziatore.

22.2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

23.1. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

PER Puglia Sviluppo:

PER IL FINANZIATORE:
